STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MOBILITA' VALTELLINA

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1- E' costituita l'associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro "Mobilità Valtellina".
- Art.2- L'associazione è regolata ed opera nel rispetto dalle norme vigenti nell'ordinamento italiano, con particolare riferimento a quelle inerenti le associazioni non riconosciute.
- Art.3-L'associazione ha sede a Sondrio, Via Lavizzari 3; il cambio di sede non comporta modifica dello statuto.

SCOPO

Art.4-Scopo dell'associazione è occuparsi delle tematiche inerenti la mobilità principalmente nel territorio della provincia di Sondrio nell'interesse dei soci e della collettività.

Intenti caratterizzanti dell'associazione sono lo sviluppo della cultura del trasporto pubblico, della mobilità sostenibile e, in generale, l' implementazione del la mobilità sul territorio.

SOCI

- Art.5 Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa.
- Art.6- La qualifica di socio si ottiene mediante la compilazione del modulo di adesione in formato on-line o cartaceo, rispondendo della veridicità dei dati forniti. Il silenzio nei 30 giorni successivi alla ricezione del modulo comporta implicito assenso all'adesione da parte del presidente dell'associazione.
- Art.7- Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il presidente.
- Art.8- Il socio può liberamente recedere mediante comunicazione scritta al presidente dell'associazione. Il recesso decorre dalla data di ricezione della comunicazione.
- Art.9- L'associazione, su decisione del consiglio direttivo, può escludere il socio che abbia assunto comportamenti contrastanti rispetto a quelli previsti nello statuto.

 La qualifica di socio comporta infatti il rispetto di questo statuto.

ORGANI SOCIALI

- Art.10- Gli organi dell'associazione sono:
 - -L'assemblea dei soci
 - -Il comitato direttivo
 - -II presidente
- Art.11-L'assemblea dei soci è convocata mediante comunicazione scritta con preavviso di 8 giorni dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero da tanti soci che rappresentino la metà degli associati con le medesime modalità.

Le competenze dell'assemblea sono:

- -formare le linee guida dell'associazione,
- -nominare e revocare il presidente e il comitato direttivo.

Tutte le deliberazioni avvengono a maggioranza semplice degli intervenuti, compresa la nomina del presidente .

Non è possibile il voto per delega.

- Art.12- Il comitato direttivo è composto da 3 membri eletti a maggioranza semplice dall'assemblea.

 Rimangono in carica senza limiti di tempo fatta salva la possibilità di revoca da parte dell'assemblea dei soci a maggioranza semplice anche senza motivo e fatta salvo la revoca della qualifica di socio.

 Le competenze del comitato esecutivo sono:
 - -coadiuvare il presidente nel suo operato.
 - deliberare sull'esclusione dei soci.
- Art.13- Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice, rimane in carica senza limiti di tempo fatta salva la possibilità di revoca da parte dell'assemblea dei soci a maggioranza semplice. e fatta salva la revoca della qualifica di socio

Le competenze del presidente sono:

- rappresentare l'associazione,
- dare esecuzione alle attività sociali,
- compiere gli atti di ordinaria amministrazione,
- compiere gli atti di straordinaria amministrazione, sentito il consiglio direttivo e, per le decisioni di maggior rilievo, l'assemblea .
- -approvare le domande di adesione all'associazione

SCIOGLIMENTO

Art.14- Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art.15- Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.